



COMUNE DI DUGENTA

Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381

E-mail: tributi@comune.dugenta.bn.it - PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it

MARCA DA BOLLO €16,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VOLTURA DI UTENZA	PROTOCOLLO COMUNALE
--	--	----------------------------

DATI CONTRATTO:

Contratto di somministrazione di acqua potabile (art. 1559 Codice Civile) n. _____ di data _____

DATI FORNITORE:

Ragione Sociale COMUNE DI DUGENTA – C.F. 80004400620-P.IVA 00981210628

Sede Legale in Via Nazionale n. 139 C.A.P. 82030 Comune DUGENTA (BN)

DATI UTENTE:

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____

C.F./P.IVA _____ nato a _____ () il _____

Residente in/sede legale in Via/Loc. _____ n. civ. _____

C.A.P. _____ Comune _____ ()

In qualità di:

- PROPRIETARIO o TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE (specificare: _____)
- TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE di cui si allega copia
- COMODATARIO con contratto regolarmente registrato di cui si allega copia
- ALTRO: _____

DATI PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (da compilarsi solo se diverso dall'utente):

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____

C.F./P.IVA _____ nato a _____ () il _____

Residente in/sede legale in Via/Loc. _____ n. civ. _____

C.A.P. _____ Comune _____ ()

DATI IMMOBILE:

Fabbricato sito in Via/Loc. _____ n. civ. _____

Immobile destinato a:

- Abitazione di residenza dell'utente
- Altro _____

Riferimenti catastali: foglio _____ p. ed./p. f n. _____ subalterno _____

ATTENZIONE: se la parte "Riferimenti Catastali" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle:

- Immobile non ancora iscritto al Catasto
- Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto

UTILIZZO A TITOLO:

- ABITAZIONE RISTORANTE – BAR – CIRCOLI
- PANIFICIO – LAVANDERIA
- CASOTTO DI CAMPAGNA
- ESERCIZIO COMMERCIALE – STUDIO TECNICO – LABORATORIO ARTIGIANALE
- UFFICIO PUBBLICO
- CANTIERE

L'utente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il Comune di Dugenta si obbliga a fornire all'utente l'acqua potabile.

L'utente si impegna ad osservare le norme contenute nel regolamento per il servizio acquedotto approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 06/04/1995 e ss.mm. ed ii.

Qualsiasi modifica alle norme regolarmente e alle tariffe vigenti, si intendono applicabili al presente contratto.

Il presente contratto viene redatto in un unico originale che rimane depositato presso il Municipio di Dugenta.

Il sottoscritto utente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si obbliga ad accettare e osservare senza eccezioni quanto previsto nel Regolamento per il Servizio Acquedotto Comunale, di cui si allega estratto. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara di averne preso visione, impegnandosi alle relative osservanze.

Dugenta, _____

Firma dell'utente

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA

Inserimento dati catastali: la Legge finanziaria 2005 n. 311 dd. 30.12.2004, all'articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i **dati catastali identificativi dell'immobile** presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc...) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.

Sarà cura del Comune di Dugenta provvedere alla trasmissione dei dati all'**Anagrafe Tributaria**, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005.

Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisando che il Comune di Dugenta provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 203 € a 2.065 €.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell'Agenzia delle Entrate **848.800.444**, oppure consultare il sito INTERNET dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Si rammenta che eventuali successive variazioni rispetto a quanto comunicato con la presente, sono oggetto di nuova comunicazione da inoltrare sollecitamente all'ente comunale.

Il Comune si riserva di eseguire le opportune indagini per controllare l'esattezza dei dati denunciati.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE:

CODICE CONTATORE _____

POZZETTO UBICAZIONE _____

MC INIZIO CONTRATTO _____

DATA LETTURA INIZIO CONTRATTO _____

NOTE _____

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 Assunzione del servizio del pubblico acquedotto

Art. 2 Costruzione della rete idrica

Art. 3 Proprietà delle tubazioni

Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili

Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione

Art. 6 Priorità nella concessione delle utenze

Art. 7 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Art. 8 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

Art. 9 Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del canone minimo di fornitura ovvero di quel maggiore consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10 Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11 Definizione di impianti: per uso pubblico

Art. 12 Uso delle fontanelle pubbliche

Art. 13 Vasche e cisterne pubbliche

Art. 14 Prese d'acqua per scopi particolari

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15

Fornitura su strade canalizzate

Art. 16 Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto. Non è ammesso alla fornitura chiunque abbia canoni, o bollette in sospeso nei confronti dell'amministrazione per precedenti forniture idriche. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare i rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

Art. 18 Oneri di allacciamento a carico degli utenti

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, per la costruzione del pozzetto per collocamento del contatore e del pozzetto per collocamento bocca di incendio rimarranno a completo carico dell'utente, e saranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato. Sono a carico dell'utente tutte le spese per la

manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta.

Art. 19 Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di hl. 3 giornalieri, pari a hl. 540 semestrali.

Art. 20 Accertamento dei Comuni

Art. 21 Uso bocche d'incendio

Art. 22 Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'amministrazione condominiale.

Art. 23 Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

Art. 24 Ampliamento della concessione

Art. 25 Conduzze private all'interno della proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno della proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26 Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili, o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è emesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

È ugualmente vietato il collegamento con tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27 Impianti di pompaggio

Art. 28 Serbatoi

CAPITOLO QUARTO

MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29 Tipo e calibro del contatore

Art. 30 Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31 Contatori in fabbricati con più utenze

Art.32 Custodia di contatori

Art 33 Nolo contatore

Le quote di nolo e di manutenzione dei contatori sono fissate dalla Giunta unitamente alle tariffe dei consumi.

Nel caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato e al pagamento di cui sopra.

Art.34 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Art. 35 Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Art.36 Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO

FORNITURA

Art. 37

Titolarità della concessione

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito numero di posizione a registro utenze.

La concessione deve far riferimento al presente regolamento ed ogni utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari

Art. 38 Spese di allaccio

Prima della installazione del contatore, l'interessato dovrà versare presso la Tesoreria comunale la somma di € 51, 65 per diritti di allaccio

Art. 39 Durata della fornitura

La durata della fornitura, salvo diverso provvedimento, è a tempo indeterminato.

L'utente può disdire la fornitura in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal 1°giorno del semestre successivo all'apposizione dei sigilli.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 40 Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello di cui alla concessione e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio

Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà risultare sempre in forma scritta.

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 41 Accertamento dei consumi – lettura dei contatori

I comuni sono determinati dalla lettura dei contatori che avrà luogo di norma nei seguenti periodi: Aprile e Novembre, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 42 Tariffe – ruoli di riscossione

Ciascun utente è tenuto al pagamento annuale di una quota fissa (canone) comprensiva di una quota di concorso alle spese generali e del nolo contatore nonché dell'importo corrispondente ai consumi accertati del Comune.

I predetti importi sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

La riscossione può essere risposta mediante concessionario restando in ogni caso a carico dell'utente le spese di riscossione.

Art. 43 Risoluzione di diritto delle concessioni

Art. 44 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art.45 Portata garantita

Art. 46 Perdite, danni, responsabilità

Art. 47 Mancato pagamento

In caso di inadempienza nei pagamenti l'Amministrazione comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Art. 48 Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre le somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà richiedere una nuova concessione e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38 essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

CAPITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Penalità

Art. 50 Validità della fatturazione

Art. 51 Regolamento come normativa contrattuale

Art. 52 Decorrenza del regolamento